



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carlo Sorgi	Presidente
dott. Alessandra Cardarelli	Giudice Relatore
dott. Francesco Perrone	Giudice

all'esito della camera di consiglio dell'1 giugno 2021
nel procedimento iscritto al n. r.g. **9199/2019** promosso da:

_____ con il patrocinio dell'avv. MENNA
MARTINE elettivamente domiciliato in VIA DE' GOMBRUTI, 16 40123 BOLOGNA presso il
difensore avv. MENNA MARTINE

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO (C.F. 91383700373)**

RESISTENTE

PM

INTERVENUTO

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 5.01.2019 la ricorrente _____ cittadina
nigeriana nata il _____ a Lagos, ha proposto opposizione avverso il provvedimento del
19.04.2019, a lei notificato il 10.05.2019, con cui la Commissione Territoriale di Bologna le ha
negato il riconoscimento della protezione internazionale ed ha escluso la sussistenza dei presupposti
di cui agli artt. 19 co. 1 e 19 co. 1.1. D.L.vo 286/1998 per il riconoscimento di forme
complementari di protezione.

La ricorrente ha chiesto dunque, in riforma del suddetto provvedimento di diniego, che le sia
riconosciuto lo *status* di rifugiato, in via subordinata il diritto alla protezione sussidiaria, in via
ulteriormente subordinata il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari o il
diritto di asilo ex art. 10 Cost..

Il Ministero dell'Interno non è comparso all'udienza; mentre la Commissione Territoriale ha
provveduto a depositare memoria di costituzione ex art. 35bis, comma 7, D. Lgs. 25/2008, allegando
la documentazione ex art. 35bis, comma 8, medesimo D.Lgs.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio, senza peraltro formulare osservazioni ostative all'accoglimento della domanda.

Dinanzi alla Commissione territoriale la ricorrente aveva riferito di provenire da Lagos; di essere di religione cristiana e di etnia yoruba; di essere già madre di F. nato a Bologna il 06.06.2017; di aver accettato la proposta dell'amica A. di recarsi presso la stessa in Libia per trovare migliori opportunità lavorative e guadagnare il danaro necessario per proseguire gli studi, lasciando dunque la Nigeria nel dicembre 2016; di essere giunta in Libia dove era stata catturata e poi rilasciata grazie al pagamento del riscatto da parte di A. di aver raggiunto quest'ultima a Tripoli e di avere qui scoperto di essere obbligata a ripagare alla stessa un debito pari a cinquemila dinari; di aver lavorato come domestica su commissione di A.; di aver subito avances sessuali dal fidanzato di quest'ultima; di essersi poi trasferita presso un cittadino ghanese, precedentemente conosciuto a Kano, con il quale aveva avuto una relazione e concepito suo figlio; di aver subito minacce telefoniche da parte di A. la quale le aveva riferito che sarebbe ricorsa alla magia nera; di aver dunque distrutto la carta telefonica per non essere più contattata dalla donna. In seguito la ricorrente aveva appreso che la donna aveva inviato per due volte alcune persone presso i suoi familiari per intimidirli, tanto che questi ultimi si erano trasferiti in un altro quartiere. In merito al viaggio dalla Libia all'Italia, la ricorrente aveva riferito di essere stata finanziata, in ragione del suo stato di gravidanza, dal compagno, rimasto in Libia, e di essere infine giunta in Italia il 29.06.2017, manifestando di temere, in caso di rientro, che A. potesse farle del male ricorrendo alla magia nera.

La Commissione ha rilevato che *“il profilo personale della richiedente, donna del sud della Nigeria, unitamente alle fortunate circostanze legate al viaggio, alla presenza nel racconto di sfruttatrici (madam) e di un debito, e alle modalità con cui la richiedente (aveva dichiarato) di aver raggiunto l'Italia”*, aveva fatto emergere *“elementi possibilmente riconducibili ad una situazione di tratta degli esseri umani”*, ma ha evidenziato che *“le dichiarazioni della richiedente sugli elementi principali della domanda d'asilo non (erano risultate) in linea con i parametri forniti dall'art. 3 comma 5 del D.lgs. n. 251 del 2007”*, in particolare così motivando: *“la richiedente: - Ha fornito delle dichiarazioni vaghe e generiche in merito alle ritorsioni che i suoi familiari avrebbero subito a causa della mancata restituzione del debito. Allo stesso modo, privo di elementi di dettaglio è risultato il racconto di quanto sarebbe accaduto nel momento in cui i suoi familiari avrebbero provato a rivolgersi alle forze dell'ordine per ottenere protezione; - Non è stata in grado di fornire una spiegazione chiara delle modalità con cui Aisha potrebbe rintracciarla in caso di rientro in Nigeria, avendo unicamente affermato che ciò sarebbe possibile (Cfr. Verbale di audizione, pag. 7); - Non ha fornito spiegazioni plausibili in merito al timore paventato in caso di rientro nel Paese di origine e alla possibilità di ottenere protezione da parte delle autorità nigeriane, avendo fatto riferimento al pericolo che Aisha possa colpirla con la magia nera; - Non ha circostanziato in modo attendibile l'attualità del rischio legato alla mancata restituzione del debito. Le dichiarazioni della richiedente relative al timore paventato in caso di rientro in Nigeria non sono risultate coerenti con le circostanze del caso di specie, ed in particolare con quanto affermato in merito al fatto che, a seguito della distruzione della sim avvenuta nel 2017, Aisha non sarebbe più riuscita a contattarla, e che, al netto degli episodi già riportati, che per quanto sopra riferito non sono stati ritenuti credibili, i familiari non avrebbero subito alcun altro tipo di ritorsione”*.

La Commissione ha, pertanto, escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, rilevando che non erano neppure emersi fatti impeditivi all'espulsione ex art. 19 co. 1 e 19 co. 1.1. D.L.vo 286/1998.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'istante, ripercorrendo il vissuto della ricorrente, evidenziando che la stessa è stata esposta a situazioni sfruttamento, con il rischio di subire persecuzioni da parte della famiglia di ██████. L'istante ha, inoltre, posto in evidenza che in caso di rimpatrio la ricorrente incorrerebbe nel verosimile e concreto rischio di nuove e gravi violenze, in assenza di tutela da parte dell'autorità statale, ed ha dedotto in merito al percorso di integrazione avviato in Italia, grazie anche all'inserimento nella struttura di accoglienza insieme al figlio, già iscritto all'asilo nido "██████" in Bologna, avendo la stessa colto tutte le opportunità formative inerenti il progetto ed avendo anche reperito un'attività lavorativa a tempo determinato. L'istante ha inoltre richiamato l'attenzione sulle condizioni di instabilità in cui versa la Nigeria, dove la ricorrente potrebbe essere rintracciata dai parenti e dagli affiliati di ██████, con indubbio rischio di vedere violati i suoi diritti fondamentali ed in uno stato di pericolo la sua incolumità personale.

All'udienza del 30.03.2021 dinanzi al gop delegato – facente parte dell'ufficio del processo – la ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni:

“sono in Italia dal 29.06.2017 e vengo dalla Nigeria, Lagos, da cui sono venuta via nel dicembre 2016.

Ho 24 anni.

Ho due figli nati a Bologna. Il primo figlio ha 3 anni ed il secondo figlio ha quasi 8 mesi.

Con il papà del primo figlio non ho più contatti da due anni. L'ultima volta che l'ho sentito mi ha detto che era in Libia.

Io ed ██████, di nazionalità ghanese, siamo partiti insieme dalla Nigeria, da Kano.

Io ho provato a contattarlo, ma il numero di cellulare di ██████ non risulta in funzione.

In questo momento mi trovo nel C██████ perché sono entrata nel progetto per le vittime di tratta e dunque mi stanno offrendo protezione.

Sono qui da ottobre 2020.

Qui sto bene. Con me ci sono i miei bambini.

Il mio compagno ██████ padre del mio secondo figlio, sta lavorando in ██████. Lui ha un permesso di soggiorno per casi speciali.

In Nigeria sono rimaste le mie tre sorelle e due fratelli, oltre ai miei genitori. Sono in contatto con loro.

In Nigeria ho frequentato la scuola fino all'età di 16 anni.

Mia madre è di religione musulmana, mio padre è cristiano.

Io sono di religione musulmana, e non di religione cristiana come erroneamente ha scritto la Commissione Territoriale che non mi ha nemmeno chiesto quale fosse la religione da me praticata.

La mia famiglia appartiene all'etnia yoruba.

Dopo la scuola io avrei voluto frequentare l'università. Era il 2013.

Invece la mia famiglia mi ha detto che sarei dovuta andare presso la sorella di mio padre.

E così sono andata presso la mia zia paterna.

Lei aveva un piccolo bar.

Io ho iniziato a lavorare in questo bar.

Un giorno, dopo quasi un anno che lavoravo lì, un uomo è venuto a comprare della birra. E poi mia zia mi ha detto che quell'uomo avrebbe voluto portarmi a casa con lui perché gli piacevo.

Io mi sono rifiutata.

Allora mia zia ha iniziato a maltrattarmi.

A volte non mi dava da mangiare, mi picchiava, mi dava degli schiaffi, mi imponeva di fare delle cose che prima non facevo, mi faceva lavorare di più.

Allora io dopo un mese circa ho chiamato mia madre per dirle che sarei voluta ritornare a casa.

Mia madre mi ha detto che sarei potuta ritornare a casa.

Io sono praticamente scappata, non ho preavvisato mia zia.

Io sono dunque ritornata a vivere a casa mia.

Dopo qualche settimana mi sono messa a cercare un altro lavoro ed ho trovato lavoro come infermiera in un ospedale di Lagos. Io avevo frequentato la scuola come infermiere ed avevo acquisito il titolo.

Ho dunque iniziato a lavorare come infermiera.

Dopo un anno ho avuto un contatto telefonico con una ragazza, che conoscevo da tanto tempo.

Le ho detto che non avevo nessuno che mi potesse aiutare a proseguire con gli studi.

E allora lei mi ha detto che mi avrebbe aiutato a trovare un lavoro, a guadagnare un po' di più e così poter proseguire gli studi.

Lei mi ha detto che mi sarei dovuta spostare dalla Nigeria. Mi ha detto di arrivare a Kano e da qui avrei dovuto chiamare una persona che mi sarebbe venuta a prendere.

Io ho raccontato tutto a mia madre e lei mi ha detto che non sarebbe stato per lei un problema la mia intenzione di lasciare il Paese se questo avesse rappresentato l'opportunità di trovare un lavoro migliore.

ADR: con il resto della famiglia ho parlato delle mie intenzioni, ma loro non mi hanno considerato anche perché non credevano che io avrei potuto lasciare il Paese.

Per arrivare a Kano ho utilizzato i risparmi che avevo messo da parte lavorando come infermiera.

Arrivata a Kano ho chiamato la persona che mi aveva indicato.

È così arrivato un uomo di nome _____ che mi ha portato in una casa molto grande con tante persone, una specie di connection.

_____ era un connection man.

Sono rimasta lì per circa un mese; sentivo parlare le persone di viaggi in Libia ma non capivo bene.

La vita lì non era bella. Non c'era cibo a sufficienza, ci davano da mangiare una volta al giorno.

Sono anche stata picchiata perché _____ non aveva mandato i soldi a quell'uomo per farmi arrivare in Libia, e dunque lui era arrabbiato. Me lo hanno detto le persone che mi picchiavano.

Dopo un mese ho conosciuto _____ in quella casa. Anche lui avrebbe dovuto raggiungere la Libia.

Anche altre ragazze sono state picchiate.

Un giorno ci hanno fatto salire su un pick-up.

Io ho iniziato a piangere perché non sapevo dove ci avrebbero portato.

Siamo arrivati in Agadez, dove ci siamo fermati per una settimana, e poi da lì abbiamo raggiunto

Gatron e poi Sabah.

A Sabah gli Asma boys ci hanno rapito e ci hanno chiuso in un una stanza.

Io ero insieme a tutte le persone che stavano con me sul pick-up, e dunque anche ad . . .

Abbiamo chiesto spiegazioni e ci hanno detto che ci avevano rapito in quanto la madame non aveva dato loro i soldi in cambio della nostra liberazione.

Siamo dunque stati messi in prigione insieme ad altre persone.

Qui il connection man ci ha chiesto il numero delle nostre madame per riferire loro cosa fosse successo.

Io ho dato il numero di Madame e non so come lei abbia mandato i soldi a quell'uomo.

Un giorno mi hanno dato un telefono con una chiamata in corso era A . . . che mi diceva che da lì a poco qualcun sarebbe venuto a prendermi.

E difatti dopo una settimana sono venuti a prenderci ed a bordo di un pullman siamo arrivati a Tripoli.

Io ho raggiunto . . . a bordo del taxi che aveva fatto arrivare lei stessa.

Prima di salutare A . . . , lui mi aveva dato il suo numero di telefono.

Arrivata a casa di A . . . dopo una settimana lei mi ha detto che i soldi che aveva speso per me per farmi arrivare da Kano a Tripoli glieli avrei dovuti rimborsare.

Io ho detto che non sapevo niente di questa cosa e lei mi ha detto che invece funzionava così.

Mi ha detto che avrei potuto lavorare nella connection house come prostituta. Io mi sono messa a piangere dicendo che non avrei voluto fare questo lavoro.

Dopo una settimana lei mi ha detto che in alternativa avrei potuto fare le pulizie presso una famiglia araba.

E così è venuto a prendermi un uomo per portarmi a lavorare a casa sua.

Ho iniziato a lavorare presso questa famiglia e vi sono rimasta per un mese.

Dopo un mese l'arabo mi ha detto che sarei potuta ritornare a casa per riposare un paio di giorni.

ADR: io comunque a casa dell'arabo venivo maltrattata, mi facevano lavorare come una schiava, non mi davano cibo a sufficienza, a volte mi portavano a casa di loro amici per lavorare. Sono stata anche picchiata.

Arrivata a casa di . . . lì ho trovato il suo fidanzato, Ibrahim.

Voleva costringermi ad avere un rapporto sessuale con lui.

Mi sono rifiutata.

Lui ha insistito anche nei giorni seguenti.

Io mi sono sempre rifiutata e mi sono salvata in quanto fuggivo dalla mia camera e dormivo in salotto dove c'erano altre persone.

Dopo 2 giorni sono uscita da casa per andare a comprare delle cose da mangiare e ne ho approfittato per chiamare A . . . , che ogni tanto sentivo mentre lavoravo a casa dell'arabo.

Ho raccontato ad A . . . quello che stava succedendo a casa di . . . e lui mi ha chiesto l'indirizzo dicendomi che avrebbe mandato un taxi per farmi lasciare la casa di A . . .

Io sono così arrivata a casa di A . . . Lui lavorava in un autolavaggio.

Sono rimasta lì per tre mesi. Poi ho scoperto di essere incinta.

Intanto Aisha mi minacciava.

Aisha mi diceva che conosceva i miei familiari e che con i miei vestiti avrebbe fatto una magia nera

contro di me.

Io non rispondeva. Poi un giorno ho proprio buttato la sim del cellulare.

ADR: preciso che l'arabo per il quale avevo lavorato non mi aveva pagato. Lui dava i soldi direttamente ad Aisha.

Adam ha poi saputo che la gente poteva prendere la barca per lasciare il Paese.

Inoltre in Libia c'era la guerra civile.

Poi Adam si è reso conto che i soldi che lui aveva fino ad allora racimolato non sarebbero bastati per tutti e due e dunque mi ha detto che sarei potuta partire per prima io. Ha pagato 1.200 dinari per me.

Non voglio tornare in Nigeria in quanto ho paura di A. perché in questi due anni ha continuato a minacciare i miei familiari. Un gruppo di uomini ha disturbato i miei genitori ed ha anche danneggiato la casa.

I miei genitori sono stati costretti a trasferirsi in un'altra casa, anche se sempre in Lagos.

Se Aisha venisse a sapere di un mio rientro in Nigeria mi farebbe del male, mi costringerebbe a fare cose che io non voglio fare.

ADR: i miei genitori si sono anche rivolti alla polizia ma in Nigeria senza soldi non si arriva ad alcun risultato, non si ottiene tutela. A. ha pagato la polizia e questa non ha fatto più nulla.

Io dall'Italia non posso denunciare A.

In Italia, grazie alla struttura I., presso cui ero accolta, ho fatto denuncia contro una persona che ha abusato di me sessualmente e che voleva che io mi prostituissi in case private.

Vivo nella struttura per vittime di tratta, nel comune di I.

Cresco i miei due bambini.

Ho frequentato corsi di lingua italiana.

Il mio fidanzato è presente - anche se non fisicamente - nel percorso che sto seguendo, mi appoggia.

Spero che un giorno potremo ricongiungerci.

Come si può notare riesco a comprendere la lingua italiana ed anche ad esprimermi nella stessa."

Ha altre condizioni personali da evidenziare?

"No, non ho altro da evidenziare".

Nel termine concesso per le deduzioni conclusive per l'udienza del 10.5.2021 – con modalità c.d. cartolari – dinanzi al giudice designato, solo la ricorrente ha depositato memorie, allegando ulteriore documentazione, in aggiunta a quella già depositata con il ricorso e le memorie integrative (memoria depositata all'atto della richiesta di protezione internazionale, relazione della struttura di accoglienza, attestato di partecipazione al corso di lingua italiana, documento ed attestato frequenza all'asilo nido di I. e figlio della ricorrente, certificazione di partecipazione al corso in "Administrative operator with business management skills", contratto di lavoro, documenti della ricorrente), ed in particolare la relazione psico-sociale del C.
M. nell'ambito del Progetto rivolto alle Vittime di tratta e grave sfruttamento "Persone non schiave", e denuncia-querela sporta dalla ricorrente

* * *

Tanto premesso ritiene il Collegio che le conclusioni cui è giunta la Commissione territoriale non siano condivisibili.

Quanto alle vicende narrate va in particolare osservato che nel corso della sua audizione in giudizio la ricorrente, pur senza fornire concreti dettagli in merito alle modalità con le quali era riuscita, senza particolari problemi, a sottrarsi al controllo della donna () che aveva organizzato il suo viaggio in Libia per evidenti finalità di sfruttamento sessuale, ha sostanzialmente confermato, nel nucleo essenziale, la narrazione già resa dinanzi alla Commissione territoriale, relativamente alla vicenda personale che l'aveva portata ad allontanarsi dal Paese di origine ed al percorso migratorio. La stessa ha riferito delle richieste di restituzione del denaro per l'organizzazione del suo viaggio in Libia, solo adombrando una situazione di costrizione con la conseguente richiesta, da parte della donna, di svolgimento dell'attività di prostituzione per ripagare il suo debito, e delle ripercussioni subite dai suoi familiari in Nigeria, a causa del mancato pagamento del debito.

E' vero che le sue dichiarazioni presentano alcuni aspetti di genericità, quanto in particolare alle modalità dei contatti con la donna che aveva organizzato il suo viaggio dalla Nigeria alla Libia ed alle vicende occorse in Libia, ma è altrettanto vero che il racconto appare coerente, anche alla luce di quanto emerso nel corso dei colloqui con l'ente anti-tratta, in merito alle modalità di reclutamento (con l'accordo con la madame e l'organizzazione, senza alcun pagamento, del suo viaggio in Libia), al percorso migratorio caratterizzato dal passaggio in Niger e poi in Libia ed alle intimidazioni subite dai suoi familiari in patria.

Il reclutamento della ricorrente in Nigeria, con evidenti finalità di sfruttamento sessuale, trova, inoltre, riscontro nella relazione redatta nell'ambito del percorso anti-tratta (cfr. relazione del 25.3.2019): in essa si legge che, per *“quanto la richiedente affermi di non essersi mai prostituita né in Libia né in Italia, è evidente che il fine del suo trasporto fosse quello dello sfruttamento. La stessa appare molto consapevole di questo, dal momento che associa il traffico di esseri umani ai fini dello sfruttamento sessuale ad Aisha, la donna che l'ha fatta arrivare in Libia. Si sottolinea inoltre il rischio di re-trafficking (...) in caso di ritorno in Nigeria, non avendo finito di pagare il debito contratto con la madame”* (cfr. relazione anti-tratta depositata, con gli atti, dalla CT).

Va, inoltre, considerato quanto emerge dalla denuncia-querela presentata dalla stessa ricorrente nel mese di settembre 2020 presso la Questura di Bologna, con la quale la ricorrente, oltre a descrivere le modalità che avevano caratterizzato la sua partenza dalla Nigeria quando era ancora minorenne, a seguito dell'organizzazione del suo viaggio da parte della donna di nome di ' ' ha riferito – arricchendo di ulteriori particolari il racconto – di essere stata, in realtà, sottoposta a rito juju dalla donna che l'aveva fatta giungere in Libia e di essere stata dalla stessa costretta a svolgere attività di prostituzione nella *connection house* per guadagnare i soldi per poterla ripagare del viaggio, sia pure indicando un periodo ben più lungo di sfruttamento e di permanenza in Libia e riferendo della sua fuga dalla “connection house”, avvenuta grazie all'uomo di nome . Con la denuncia la ricorrente ha, poi, riferito di ulteriori episodi verificatisi in Italia e dei contatti con persone che sarebbero intenzionate a costringerla a svolgere attività di prostituzione.

Dalla relazione del 10.3.2021 della struttura di accoglienza e protezione dove la ricorrente è attualmente inserita, essendo stata presa in carico in data 1.10.2020 nell'ambito del Progetto rivolto alle vittime di tratta e grave sfruttamento *“Domus non habita”* del () Onlus, insieme ai due figli minori () e (), nato il 10.0.2020, risulta che la ricorrente *“è stata accolta nell'ambito del (...) progetto inizialmente presso*

la casa di fuga, struttura di primissima accoglienza dove, per motivi di sicurezza e tutela, sono previste regole stringenti alle quali (...) si è attenuta con rigore e rispetto. Dopo questa prima fase è stata successivamente trasferita presso una struttura di prima accoglienza (...) si è mostrata subito collaborativa nella relazione con l'equipe di riferimento e nell'intraprendere colloqui volti al sostegno psicologico, risorse importanti che le hanno consentito di elaborare il trauma subito (...), mostra un'ottima capacità di resilienza, infatti nonostante il suo vissuto così profondamente traumatico riesce ad organizzare in modo funzionale la sua vita (...) difatti l'intento primario (...) risulta quello di trovare un buon lavoro, e di concentrarsi sui bambini".

E' evidente che la narrazione degli eventi resa in giudizio dalla ricorrente presenta ancora omissioni ed alcuni aspetti di incoerenza – specie in ordine all'epoca della sua partenza dalla Nigeria ed al periodo di tempo trascorso in Libia – ma il racconto, pur scarno in relazione a tali passaggi, è coerente, come già detto, proprio in merito al reclutamento avvenuto in Nigeria ed alle modalità di organizzazione del suo viaggio con evidenti finalità di sfruttamento sessuale.

Va ancora considerato che la difficoltà e la retrosia a narrare alcuni aspetti del suo vissuto possono plausibilmente giustificarsi proprio in ragione del timore della ricorrente ad esporsi a giudizi e dell'evidente disagio nel rievocare situazioni ed eventi di profonda sofferenza fisica e psicologica: e sul punto pare opportuno richiamare le Linee Guida elaborate nell'ambito del progetto “*Meccanismi di coordinamento per le vittime di tratta*” (realizzato dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - UNHCR. Approvate dalla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo nella seduta del 30 novembre 2016), laddove, fra l'altro, si evidenzia: “*Le vittime di tratta che oggi giungono in Italia, in particolare le donne provenienti dall'Africa Sub-Sahariana, spesso molto giovani, talvolta minorenni, sono molto provate dagli avvenimenti occorsi lungo il viaggio - che talvolta dura molti mesi o anni - ma altrettanto fortemente legate ad una consegna di silenzio imposta dai trafficanti e dunque nella maggior parte dei casi resistenti ad instaurare un qualsiasi rapporto di fiducia con le Autorità del Paese di destinazione. In alcuni casi possono inoltre verificarsi situazioni in cui, a causa di elementi culturali, si instaura tra le vittime e i trafficanti un rapporto di reciprocità che contribuisce a ostacolare la disponibilità delle vittime stesse ad affidarsi alle Autorità una volta giunte sul territorio italiano*”: cfr. pag 9 delle Linee Guida; ed ancora che “*(n)ell'ambito di un'intervista con richiedenti asilo potenziali vittima di tratta possono emergere difficoltà nella ricostruzione del vissuto... occorre tener conto del fatto che la persona potrebbe non voler fornire informazioni complete o avere sulla propria esperienza di tratta o sfruttamento per timore, vergogna o anche solo per scarsa fiducia nei confronti dell'interlocutore che, in quel contesto, rappresenta l'autorità.... Nel caso in cui la persona abbia subito traumi importanti potrebbe aver difficoltà a ricostruire i fatti in modo preciso e cronologicamente ordinato*”.

Peraltro le dichiarazioni della ricorrente, quanto al suo reclutamento a fini di sfruttamento sessuale, sono apparse coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone. Sul punto tutte le COI disponibili riferiscono che la Nigeria sia ormai da decenni uno dei Paesi in cui è maggiormente diffusa la tratta di giovani donne da avviare ai mercati della prostituzione (si legga il documento Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD), *Nigeria: COI Compilation on Human Trafficking*, December 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/5a79c7114.html>).

Non può, infine, omettersi di considerare che, pur a fronte dei profili di genericità e delle incoerenze sopra evidenziate, dall'audizione della ricorrente sono emerse circostanze coincidenti con gli specifici indicatori riferibili alle donne nigeriane vittime di tratta elencati a pag 38 dalle citate Linee Guida, in considerazione della specifica zona di provenienza della ricorrente, della sua giovanissima età al momento in cui ha intrapreso il viaggio, della sostanziale precarietà economica che l'aveva indotta ad affidarsi alla donna (madame) che aveva organizzato il suo viaggio, prospettandole la possibilità di lavorare all'estero, del percorso migratorio e dell'assenza di pagamento di somme per il viaggio che dalla Nigeria l'aveva portata in Libia.

Alla stregua dei parametri enucleati dall'art. 3 comma 5 del D.L.vo 251/2007 – che, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, costituisce il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale – le dichiarazioni della ricorrente appaiono, pertanto, credibili in relazione al suo reclutamento in Nigeria, finalizzato allo sfruttamento sessuale; fondato ed effettivo è, poi, il rischio di persecuzione in caso di rientro nel Paese di origine, dove evidentemente si colloca, alla luce delle descrizioni dei principali eventi che avevano caratterizzato il percorso dalla Nigeria e fino all'Italia, il contesto che ha determinato la vicenda migratoria della ricorrente, secondo quanto si desume dagli elementi indicatori della tratta sopra evidenziati.

Orbene, alla luce delle predette risultanze e considerazioni ritiene il Collegio che alla ricorrente possa essere riconosciuto lo status di rifugiato in applicazione dell'art. 1°(2) della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativo alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta.

La tratta di persone il cui principale obiettivo è quello di trarre profitto dallo sfruttamento di esseri umani è una pratica proibita dal diritto internazionale e punita penalmente dalla legislazione di un sempre più crescente numero di Stati.

Il Protocollo del 2000 per prevenire reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e minori (c.d. Protocollo sulla tratta entrato in vigore il 25 dicembre 2003) a integrazione della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata Transnazionale del 2000 (entrata in vigore il 29 settembre 2003) fornisce una definizione internazionale della tratta.

La tratta che si svolge nel contesto del commercio sessuale è ben documentata e colpisce principalmente donne e minori che vengono forzatamente avviati alla prostituzione e ad altre forme di sfruttamento sessuale.

In considerazione della prevalenza di donne e ragazze vittime di tratta il genere costituisce un fattore rilevante nella valutazione delle domande di status di rifugiato da loro inoltrate (cfr. "Linee guida UNHCR sulla protezione internazionale in materia di persecuzione legata al genere nel contesto dell'art. 1°(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967).

Ovviamente, la tratta può avere ad oggetto altre forme di sfruttamento (lavori forzati, prelievo di organi), ma caratteristica comune di tutte le forme di tratta è che le vittime sono trattate come merce di proprietà dei loro sfruttatori.

Ciò che differenzia la tratta dal traffico di migranti è la volontarietà del secondo che manca rispetto alla prima.

La relazione tra il migrante e il trafficante generalmente cessa con l'arrivo del migrante a

destinazione o con l'abbandono dell'individuo nel corso del viaggio. Le vittime di tratta invece si distinguono dai migranti per la natura protratta dello sfruttamento che devono sopportare che comprende gravi e continui abusi dei loro diritti umani da parte degli sfruttatori.

Premesso ciò, non tutte le vittime o potenziali vittime di tratta rientrano nell'ambito della definizione di rifugiato.

L'art. 3 del Protocollo sulla tratta recita: "Ai fini del presente Protocollo:

- a) tratta di persone indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o altri vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi;
- b) il consenso di una vittima della tratta allo sfruttamento di cui alla lett. a) è irrilevante nei caso in cui qualsivoglia dei mezzi usati di cui alla lett. a) è stato utilizzato;
- c) il reclutamento, trasporto trasferimento, l'ospitare o accogliere un minore ai fini di sfruttamento sono considerati "tratta di persone" anche se non comportino l'utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lett. a);
- d) minore indica qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni."

Nel caso di specie, come già detto, la ricorrente, in una condizione di peculiare vulnerabilità in quanto giovane e proveniente da un contesto di evidente precarietà, ha intrapreso il viaggio mantenendo, durante il suo percorso migratorio, contatti con le persone che via via si erano occupate del suo viaggio. Sintomatica della sottoposizione a tratta è, del resto, la circostanza che la ricorrente non pagò nulla per il viaggio dalla Nigeria alla Libia e poi dalla Libia all'Italia.

Le predette conclusioni appaiono in linea con la situazione del Paese d'origine.

Secondo UN Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Report on Trafficking in Persons 2016 – Sub-Saharan Africa*, 22 December 2016, available at: <http://www.refworld.org/docid/585ba7144.html> e secondo *HD (Trafficked women) Nigeria CG*, [2016] UKUT 00454 (IAC), United Kingdom: Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), 17 October 2016, available at: http://www.refworld.org/cases,GBR_UTIAC,580724ed4.html, il fenomeno della tratta di esseri umani in Nigeria colpisce soprattutto le donne ai fini di sfruttamento sessuale e nonostante gli sforzi compiuti dal Governo, il numero di persone vittima di tratta non accenna a diminuire (cfr. altresì Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD), *Nigeria: COI Compilation on Human Trafficking*, December 2017, (available at: <http://www.refworld.org/docid/5a79c7114.html>).

Affinché alla vittima di tratta possa essere riconosciuto lo status di rifugiato deve sussistere un fondato timore di persecuzione legato ad almeno una delle fattispecie contemplate dalla Convenzione (vale a dire dall'art. 8 D.L.vo n. 251/2007).

Costituisce chiaro indizio della fondatezza di tale timore la circostanza di aver già subito atti di persecuzione: nella specie, la ricorrente, ancora giovanissima al momento della sua partenza, è stata reclutata per evidenti finalità di sfruttamento sessuale, senza dubbio ricollegabili alla presenza dei

riferimenti dell'organizzazione in Nigeria, dove del resto era iniziato il suo viaggio. E la fondatezza del rischio di subire analoghe condotte in Nigeria, proprio perché in Nigeria si è collocato il suo reclutamento, appare fondato e concreto.

In caso di rientro nel Paese d'origine sussiste pertanto il fondato timore che la ricorrente non solo subisca pesanti ritorsioni da parte dei responsabili della tratta, ma sia nuovamente oggetto di tratta, essendo entrata nella rete degli sfruttatori, o possa subire attentati alla vita o all'integrità fisica da parte degli appartenenti all'organizzazione criminale che potrebbero temere delazioni o accuse, potendosi ritenere fondato il rischio che, in caso di rientro nel Paese di origine, la stessa, per sottrarsi a possibili ritorsioni, possa trovarsi in una situazione di tale vulnerabilità da essere esposta al rischio di divenire ancora vittima di tratta.

Non può non tenersi in considerazione, lo si ribadisce, l'elevato rischio di re-trafficking cui la ricorrente andrebbe incontro in caso di rimpatrio. Ciò è causato da diversi fattori. Primo tra questi lo stretto rapporto spesso esistente tra i trafficanti e la famiglia della vittima, che aumenta il rischio per quest'ultima di essere nuovamente oggetto di tratta (Cherti M.e al., *Beyond Borders. Human trafficking from Nigeria to the UK*, in IPPR, gennaio 2013, p. 9); l'esclusione sociale che subiscono le vittime di tratta una volta ritornate nella propria comunità, stigmatizzate per aver svolto attività di prostituzione e isolate per il timore di essere portatrici di malattie sessualmente trasmissibili (Women's Link Worldwide, *Trafficking of Nigerian Women and Girls: slavery across borders and prejudices*, 2015, p. 22); l'insufficienza di alloggi per le vittime di tratta predisposti dalla NAPTIP e dalle ONG in Nigeria (pag. 26); le condizioni economiche delle vittime di tratta che, una volta fuoriuscite dai circuiti dello sfruttamento, si trovano in una situazione di estrema povertà (pag. 26-27). In questi casi il rischio di re-trafficking è più elevato quando le vittime non hanno finito di pagare il debito con i trafficanti, anche a causa delle minacce che questi ultimi rivolgono alla vittima ed ai suoi familiari. Infine, un ulteriore fattore sono i pericoli connessi ai rimpatri. La complessa articolazione della rete criminale che si occupa della tratta di esseri umani consente ai trafficanti, presenti in Europa, di avvertire i sodali in Nigeria del rimpatrio della vittima. In particolare, l'organizzazione Women's Consortium of Nigeria (WOCON) riferisce di casi in cui i trafficanti attendono le vittime rimpatriate direttamente all'aeroporto (Women's Link Worldwide, *Trafficking of Nigerian Women and Girls: slavery across borders and prejudices*, 2015, p. 25). Problematico è, inoltre, il tema legato alla volontà o alla percezione della volontà delle vittime di tratta di ritornare in Europa, anche se ciò implichi rientrare nel circuito dello sfruttamento. Infatti, la mancanza di sostegno economico e l'isolamento che subiscono le vittime ritornate presso le proprie comunità comporta che il tentativo di una nuova migrazione sia, per molte, una scelta forzata.

Alla luce delle più aggiornate informazioni, è dunque ragionevole presumere che, in caso di rientro nel Paese d'origine, la ricorrente possa essere nuovamente esposta alla tratta, o temere di subire, al suo ritorno, emarginazione, discriminazione o una punizione da parte della propria famiglia e/o della comunità di appartenenza o, in alcuni casi, da parte delle autorità stesse. Tali circostanze trovano riscontro nelle COI reperite, che riportano *'Le vittime della tratta possono avere problemi di salute lievi o gravi, ma pochi individui ne sono indenni. Molte subiranno lesioni e malattie gravi, debilitanti e spesso durature. Abusi, privazioni e circostanze piene di stress o terrore sono tutte caratteristiche della tratta di esseri umani. [...] Il trauma che i sopravvissuti alla tratta subiscono non sempre finisce quando tornano nel loro paese e nelle loro famiglie, o quando*

vengono identificati come sopravvissuti alla tratta. Hanno espresso delusione o hanno abusato, deriso e ostracizzato le sopravvissute, aggravando il trauma e la sofferenza. Le donne e le ragazze hanno anche detto di essere state umiliate nelle loro comunità per essere tornate dall'estero senza nulla, o per essere state vittime della prostituzione forzata. Alcune sopravvissute intervistate da Human Rights Watch sembravano aver interiorizzato questi atteggiamenti negativi della comunità. Queste donne e ragazze hanno parlato di sentirsi in imbarazzo e vergogna per essere state trafficate e per essere tornate a casa senza soldi' (HRW, "You Pray for Death" Trafficking of Women and Girls in Nigeria, Agosto 2019 https://www.hrw.org/report/2019/08/27/you-pray-death/trafficking-women-and-girls-nigeria#_ftn216).

Da tale persecuzione non appare, inoltre, esservi possibilità di sottrarsi.

Le fonti COI indicano, infatti, che l'apparato statale nigeriano, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni per combattere il fenomeno in questione, non è in grado ancora di garantire a chi è stato vittima di tratta e rientra del suo paese una adeguata tutela, non essendoci ancora un sistema che ne permetta la protezione piena e la reintegrazione nel tessuto sociale (cfr. fra le altre, United States Department of State, 2015 Trafficking in Persons report, Nigeria, July 2015, 4 United States Department of State (USSD), Trafficking in Persons Report 2016, Nigeria, published June 2016, available at: <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2016/258834.htm>).

Sempre in merito alla protezione da parte dello Stato, le COI più recenti riportano: *'Mentre il governo nigeriano, con il sostegno delle agenzie di sviluppo internazionali, sta facendo degli sforzi per fornire o garantire l'accesso ai rifugi e ad altri servizi alle vittime della tratta, rimangono molte sfide. Tra queste, l'eccessiva dipendenza dai rifugi come mezzo principale per fornire sicurezza e assistenza alle vittime, la mancanza di risorse sufficienti, i rifugi fatiscenti e mal equipaggiati, le eccessive restrizioni alla libertà di movimento delle vittime e la scarsa comunicazione e condivisione delle informazioni con le vittime. Non ci sono criteri chiari per determinare quali sopravvissuti alla tratta possano essere ammessi nei rifugi. La questione dell'ammissibilità è importante perché è legata a chi ottiene l'assistenza, dato che il NAPTIP offre un supporto completo alle vittime solo attraverso i rifugi. Le risposte ufficiali su chi ha diritto ad essere ammesso nei rifugi sono state poco chiare e contraddittorie, e hanno incluso dinieghi, giustificazioni e false dichiarazioni, compresa la minimizzazione del problema. I funzionari del NAPTIP ci hanno detto che ospitano nei rifugi solo le vittime "meritevoli", cosa che determinano dai colloqui iniziali con i consulenti [...] La politica nigeriana sulla protezione e l'assistenza alle vittime di tratta sancisce la necessità di "riportare le vittime di TIP [tratta di persone] e del lavoro minorile sfruttato/pericoloso allo stato di benessere fisico, psicologico, sociale, professionale ed economico attraverso programmi di assistenza sostenibili"* ("National Policy on Protection and Assistance to Trafficked Persons in Nigeria," p. 4). Ma nonostante questa politica e altre linee guida, molti sopravvissuti alla tratta hanno detto a Human Rights Watch che le agenzie nigeriane e le ONG non hanno fornito loro un'assistenza completa, adeguata e a lungo termine. La maggior parte del personale delle ONG e dei sopravvissuti intervistati da Human Rights Watch ha detto che il governo nigeriano, e le agenzie internazionali che finanziano gli sforzi contro la tratta, si concentrano più sull'assistenza a breve termine per i sopravvissuti che sull'assistenza e le cure complete e a lungo termine (HRW, "You Pray for Death" Trafficking of Women and Girls in Nigeria, Agosto 2019 <https://www.hrw.org/report/2019/08/27/you-pray-death/trafficking-women->

[and-girls-nigeria#_ftn216](#)).

HRW riporta infine che *‘Per porre fine alla tratta e interrompere il ciclo di sfruttamento e sofferenza, i sopravvissuti dovrebbero essere aiutati a guarire dal trauma della tratta e a guadagnarsi una vita decente in Nigeria. Una riabilitazione e una reintegrazione efficaci richiedono un pacchetto olistico di sostegno che affronti i molteplici fattori che contribuiscono al rischio di tratta e sfruttamento. Ma gli sforzi di riabilitazione e reintegrazione in Nigeria sono afflitti da una mancanza di servizi individualizzati e completi, da una debole identificazione delle vittime e da problemi di finanziamento, coordinamento e valutazione. [...]’* (HRW, “You Pray for Death” Trafficking of Women and Girls in Nigeria, Agosto 2019 https://www.hrw.org/report/2019/08/27/you-pray-death/trafficking-women-and-girls-nigeria#_ftn216).

In conclusione, nella specie sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale alla ricorrente, vittima di tratta, con il riconoscimento dello status di rifugiato.

Stanti la natura e la particolarità della materia trattata ricorrono i presupposti per compensare interamente fra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis del D.L.vo 251/2007,

in accoglimento del ricorso proposto da .

, riconosce alla medesima lo

status di rifugiato.

Dichiara le spese processuali interamente compensate.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Bologna, così deciso l'1 giugno 2021

Il Giudice est.

dott. Alessandra Cardarelli

Il Presidente
dott. Carlo Sorgi